



PARTITE IVA

Le agevolazioni per i «piccoli»

Ricavi entro 30mila euro: non serve un'opzione per il forfettario al 15%

Cinque anni di tassazione al 5% per le nuove attività

IL QUESITO



A novembre 2017 ho conseguito l'abilitazione professionale come architetto. Collaborando con uno studio associato, mi è stato chiesto di aprire la partita Iva per fatturare i compensi che percepisco dall'anno 2018. Allo stato attuale mi è stato comunicato che mi verrà erogato per il 2018 un compenso pari a 28mila euro. Dato che il compenso è inferiore alla soglia di 30mila euro credo di poter accedere al regime forfettario. Quali sono gli altri requisiti da rispettare per poter beneficiare del regime agevolato? Ci sono dei vantaggi anche in materia previdenziale? E quali sono le semplificazioni in tema di adempimenti da assolvere?

P.B-COMO

zione non richiede l'esercizio di una specifica opzione preventiva o successiva, salvo il caso di apertura della partita Iva.

In questo caso, i contribuenti che cominciano una nuova attività devono darne comunicazione nell'apposita dichiarazione di inizio attività (Modello AA9/12). Il regime non ha né limiti di durata, né limiti connessi all'età anagrafica del contribuente che intende usufruirne. Questo, per esempio, lo differenzia dal regime dei contribuenti minimi, che trova applicazione per massimo cinque anni o fino al compimento del 35° anno di età. L'unico limite all'applicazione del forfait, infatti, sono i requisiti richiesti dalla legge 190/2014.

Requisiti di accesso

Possono accedere a questo regime agevolato tutti coloro che, nell'anno precedente a quello di applicazione dei vantaggi hanno:

- conseguito ricavi o compensi non superiori ai limiti indicati nella tabella allegata alla legge 190/2014 a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata (il "tetto" per le attività professionali, come quella esercitata dal lettore, è di 30mila euro);
- sostenuto spese per lavoro dipendente e assimilato ed accessorio non superiori a 5mila euro lordi;
- sostenuto un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, per l'acquisto di beni mobili strumentali non superiore a 20mila euro alla data di chiusura dell'esercizio.

Di contro, l'accesso al forfait non è permesso a chi beneficia già di altri regimi forfettari di determinazione del reddito; esercita attività di lavoro autonomo o d'impresa in forma individuale e, contemporaneamente, parteci-

pa a società di persone o associazioni professionali, ovvero a Srl in regime di trasparenza, e ha percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilati eccedenti l'importo di 30mila euro. Tale limite non vale nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato.

Calcolo del reddito e tassazione

Il reddito imponibile da assoggettare al regime forfettario è determinato applicando all'ammontare dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO relativo all'attività esercitata (nello specifico, poiché quella del lettore è un'attività professionale, egli avrà un abbattimento del 22%).

Non si ha, quindi, a differenza di quanto avviene nel regime ordinario e di quello dei contribuenti minimi di cui al Dl 98/2011, una deduzione analitica dei costi sostenuti e inerenti all'attività esercitata. Una volta determinato il reddito, a questo viene applicata un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell'Irap pari al 15%.

Chi, come il lettore, inizia una nuova attività oppure nel triennio precedente non ha esercitato attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare, ha diritto a un'aliquota ancora più ridotta: per i primi cinque anni di applicazione, infatti, la tassazione sarà

PAGINA A CURA DI
Roberta De Pirro

Il regime forfettario - istituito dalla legge 190/2014 - rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arte e professione in forma individuale che siano in possesso di determinati requisiti. Trattandosi di un regime naturale, la sua ado-

Categoria	Tasso
Imposta sostitutiva (IRPEF)	15%
Abbuono (attività professionali)	22%
Altre aliquote	...

del 5 per cento. Va ricordato che, in questa situazione ulteriormente agevolata, l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un'altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo oppure dipendente. Tra le attività pregresse non rileva, come chiarito dall'agenzia delle Entrate con la circolare 10/E/2016, il periodo di pratica professionale obbligatoria.

Vantaggi in materia previdenziale

Per coloro che, come il lettore, svolgono attività professionali e sono, quindi, iscritti ad appositi albi, non sono previste specifiche agevolazioni. Di conseguenza in fattura andrà indicata la rivalsa del contributo integrativo del 4 per cento. La legge 190/2014, però, prevede un'agevolazione contributiva per coloro che sono iscritti alla gestione artigiani e commercianti dell'Inps. Tale vantaggio si traduce in una riduzione del 35% della contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente. Si può beneficiare della riduzione presentando apposita comunicazione telematica all'Inps entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Adempimenti semplificati

Il regime forfettario comporta una semplificazione degli adempimenti. Nello specifico, i contribuenti non addebitano l'Iva nelle fatture attive e non detraggono quella indicata nelle fatture passive. Allo stesso modo, non subiscono la ritenuta d'acconto sulle fatture emesse e non operano le ritenute d'acconto alla fonte su quelle ricevute (devono comunque indicare nella dichiarazione dei redditi i codici fiscali dei soggetti a cui sono stati corrisposti emolumenti).

Inoltre, i soggetti in questione sono esonerati dalla liquidazione e versamento dell'Iva, dalla presentazione della dichiarazione annuale e dello spesometro e non applicano gli studi di settore. Per finire, non devono tenere registri Iva, essendo solo obbligati a numerare e conservare le fatture e le bollette doganali, integrare le eventuali fatture soggette a reverse charge e versare la relativa imposta. Devono, di contro, compilare la dichiarazione dei redditi, e nel dettaglio: il quadro LM, sezione II.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vademecum

I REQUISITI D'ACCESSO



Possono accedere al regime forfettario le persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa, arte o professione in forma individuale, già in attività e/o che iniziano l'attività, purché nell'anno precedente:

- abbiano conseguito ricavi o compensi non superiore ai limiti indicati nella tabella allegata alla legge 190/2014, a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;

LE CAUSE DI ESCLUSIONE



Non possono accedere al regime forfettario, coloro che, nell'anno di applicazione dello stesso: si avvalgono di regimi speciali Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito; non sono residenti in Italia, tranne coloro che risiedono in uno Stato Ue o aderente allo See che assicurino un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;

LE MODALITÀ PER OTTENERE I VANTAGGI



Il regime forfettario è un regime naturale e quindi i contribuenti già in attività vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva, ma sono tenuti a inviare apposita comunicazione telematica all'Inps entro il 28 febbraio di ciascun anno, se vogliono fruire del regime contributivo agevolato. I contribuenti che iniziano l'attività e che

LA DISAPPLICAZIONE DEL REGIME



La disapplicazione del regime si verifica nei seguenti casi:

- opzione per il regime ordinario: ciò avviene mediante il comportamento concludente, ma occorre che l'opzione sia comunicata, barrando l'apposito campo della dichiarazione annuale IVA (quadro VO) da presentare successivamente alla scelta operata;
- per legge: il regime cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno successivo a quello in cui

LE SEMPLIFICAZIONI CONCESSE



Il regime forfettario comporta alcune semplificazioni: l'esclusione dall'applicazione della ritenuta d'acconto sulle fatture attive; il mancato addebito dell'Iva sulle fatture emesse e l'assenza di detrazione l'Iva sugli acquisti; l'esonero dalla liquidazione e versamento dell'Iva, dalla presentazione della dichiarazione annuale, dello spesometro; l'esonero

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO



Il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO relativo all'attività esercitata (78% per le attività professionali). Vi è quindi un abbattimento forfettario dei ricavi in luogo della deduzione analitica dei costi sostenuti.

LE REGOLE PER LA TASSAZIONE



Al reddito si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell'Irap nella misura del 15%. L'aliquota è ridotta al 5% per i primi 5 anni per chi inizia una nuova attività, o, nel triennio precedente, non ha esercitato attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare. L'attività da esercitare non deve costituire

- abbiano sostenuto spese sostenute per lavoro dipendente e assimilato ed accessorio non superiori a 5mila euro lordi;
- abbiano sostenuto un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, per l'acquisto di beni mobili strumentali non superiore a 20mila euro alla data di chiusura dell'esercizio.

effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o cessioni intra Ue di mezzi di trasporto nuovi; partecipano a società di persone o associazioni professionali o a Srl in regime di trasparenza; l'anno prima hanno avuto redditi di lavoro dipendente o assimilati oltre i 30mila euro.

presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l'applicazione del regime forfettario, ne danno comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (Modello AA9/12). L'attestazione della sussistenza dei requisiti per l'accesso al regime e dell'assenza di cause ostative va fatta nella dichiarazione annuale dei redditi.

- sono venuti meno i requisiti per beneficiarne o si è verificata una delle cause di esclusione;
- a seguito di accertamento: il passaggio in giudicato di un accertamento che dimostri l'assenza dei requisiti per beneficiare del regime forfettario o l'esistenza di una delle cause di esclusione determina l'uscita dal regime dal periodo d'imposta successivo a quello accertato

dall'applicazione degli studi di settore; l'esonero dalla tenuta dei registri Iva. I beneficiari non devono operare le ritenute d'acconto alla fonte, ma indicare nella dichiarazione dei redditi i CF dei soggetti a cui sono stati corrisposti emolumenti e sono esonerati dal 2019 dall'emissione delle fatture elettroniche

Da reddito così determinato sono deducibili i contributi previdenziali dovuti per legge. Qualora i contributi versati siano superiori al reddito d'impresa o di lavoro autonomo determinato applicando i coefficienti di redditività, l'eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo, ex articolo 10 del Dpr 917/1986.

mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Qualora sia proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente all'accesso al regime, non deve superare i limiti indicati.